



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@figc.it

NUMERO COMUNICATO 140 DATA COMUNICATO 13/02/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE..... 2451

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 13 Febbraio 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

SECONDO CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **POL. COLLEPEPE** IN MERITO ALLA GARA OTRICOLI C. - COLLEPEPE DISPUTATASI A COLLAZZONE IL 26.01.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 127 COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 29.01.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **INIBIZIONE DIRIGENTE SFORNA LUIGI FINO AL 30.04.2025.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 13.02.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara ed all'esito dell'audizione dell'Arbitro e della società reclamante emerge che il Sig. Luigi Sfora, vistosi negare l'ingresso in campo in quanto non presente in lista, ha pronunciato frasi offensive e gravemente irrispettose nei confronti del direttore di gara.

La condotta del dirigente, peraltro in regime di inibizione, merita adeguata sanzione, che tuttavia la Corte ritiene equo contenere nell'inibizione fino al 10.04.2025.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce l'inibizione al dirigente Luigi Sfora fino al 10.04.2025.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maria Grazia Cespa

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Claudia Gillosi e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 13 Febbraio 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **A.S.D. GUARDEA** IN MERITO ALLA GARA POLISPORTIVA TERNANA - GUARDEA DISPUTATASI A MOLENANO IL 25.01.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 127 COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 29.01.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **INIBIZIONE DIRIGENTE PROIETTI DUEGO FINO AL 30.04.2025;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE SELVAGGINI DAVIDE FINO AL 31.10.2025.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 13.02.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dall'esami degli atti emerge che il calciatore Davide Selvaggini ha pronunciato una frase blasfema e poi si è rivolto all'indirizzo dell'Arbitro con una frase offensiva dal chiaro contenuto discriminatorio per la provenienza geografica del medesimo; il Selvaggini, dopo la notifica dell'espressione, ha ritardato l'uscita dal terreno di gioco. La Corte, tenuto conto dei criteri sanzionatori di cui all'art. 28 C.G.S. e del fatto che la biasimevole condotta del calciatore si è esaurita in unico contesto e non è quindi stato oggetto di reiterazione, ritiene rispondente a criteri di proporzionalità della sanzione ridurre la squalifica fino al 30.06.2025.

Quanto al dirigente Sig. Diego Proietti, resosi autore di frasi irrispettose nei confronti del Direttore di gara, l'inibizione può essere ridotta fino al 10.04.2025.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo:

- **Riduce la squalifica inflitta al calciatore Davide Selvaggini fino al 30.06.2025;**
- **Riduce l'inibizione inflitta al dirigente Diego Proietti fino al 10.04.2025.**

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Claudia Gillosi

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 13 Febbraio 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 17 REGIONALE A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **ASD TAVERNELLE CALCIO** IN MERITO ALLA GARA TAVERNELLE CALCIO – UMBERTIDE AGAPE DISPUTATASI A AGELLO IL 26.01.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 128 COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 30.01.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **PERDITA DELLA GARA;**
- **PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO;**
- **SQUALIFICA ALLENATORE SARGENTI FRANCESCO AL 31.03.2025.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 13.02.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del reclamo proposta dalla società Umbertide Agape sul presupposto che il reclamo stesso ha ad oggetto anche la sanzione della perdita della gara non specificata dalla ASD Tavernelle nel preannuncio di reclamo.

In realtà l'art. 76 del CGS non specifica il contenuto del "preannuncio di reclamo", che, a differenza del reclamo, può essere quindi formulato anche genericamente ovvero con l'indicazione di soltanto alcuni dei capi della sentenza che si intendono impugnare.

Né dalla mancata specificazione della volontà di impugnare anche la sanzione relativa alla perdita della gara in sede di preannuncio è conseguito un pregiudizio nei confronti dell'Umbertide Agape, come da quest'ultima invece prospettato, atteso che tale società ha potuto idoneamente esercitare i propri diritti difensivi nel corso del procedimento.

Quanto al merito, il direttore di gara ha confermato a questa Corte che la fine anticipata della gara è stata dal medesimo disposta per effetto del comportamento dell'allenatore della società ASD Tavernelle Calcio, il quale, all'11° del secondo tempo, ha richiamato i calciatori della propria squadra presso la panchina a causa delle condizioni meteo che, a suo avviso, avrebbero impedito la prosecuzione della gara stessa. L'arbitro ha precisato che l'allenatore del Tavernelle non ha consentito la ripresa del gioco nonostante le reiterate richieste rivoltegli dall'arbitro stesso, mentre l'allenatore dell'Umbertide Agape era invece disponibile alla ripresa del gioco.

L'Arbitro ha infine precisato che, a suo avviso, nonostante la pioggia e un po' di nevischio, non vi fossero assolutamente condizioni tali da impedire la prosecuzione della gara, atteso che il terreno era in buone condizioni, la visibilità buona e non vi fosse pericolo per i partecipanti alla gara.

Ciò premesso, questa Corte ritiene corretta la decisione del G.S., il quale ha stabilito che la condotta dell'allenatore del Tavernelle ha palesemente violato l'art.60 delle NOIF, che notoriamente riserva esclusivamente al direttore di gara esprimere giudizi sulla praticabilità o meno del terreno di gioco ed in generale sulle condizioni per il regolare svolgimento della gara.

La sanzione della perdita della gara è, quindi, meritevole di conferma, così come anche quella relativa alla squalifica dell'allenatore del Tavernelle ex art. 4 CGS.

Per contro, la Corte ritiene di annullare la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica in quanto l'art. 10 comma 9 CGS la prevede solo nel caso di recidiva nella perdita della gara, insussistente nella fattispecie.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo annulla la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica.

Conferma nel resto l'impugnata decisione del G.S.

Dispone restituire la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 13 FEBBRAIO 2025.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace